

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 53

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

LUIGI COMPAGNA

per il reato di cui all'articolo 334, secondo comma, del codice penale
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 18 novembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 18 novembre 1992

Per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Belluno, 13 ottobre 1992

Il 12 agosto 1992 agenti di Polizia Municipale di Cortina d'Ampezzo accertano che il minore Francesco Compagna circola alla guida del ciclomotore tipo Piaggio con telaio n. 4648, sprovvisto di casco protettivo.

Gli agenti provvedono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, legge 11 gennaio 1986, n. 3, al sequestro del ciclomotore con trasporto alla depositaria comunale e nomina di custode nella persona di un agente di Polizia Municipale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il provvedimento viene notificato al padre del minore, intestatario del veicolo signor Luigi Compagna.

Con istanza telegrafica del 13 agosto 1992 il signor Luigi Compagna, qualificandosi senatore, chiede al Prefetto di Belluno affidamento della custodia del veicolo sequestrato in considerazione di particolarissime ragioni geografiche e familiari, connesse con la sua impossibilità di permanenza a Cortina d'Ampezzo.

Con provvedimento del 17 agosto 1992 il Vice Prefetto di Belluno, in accoglimento di tale richiesta autorizza il trasferimento immediato alla residenza del richiedente, previo pagamento delle spese di custodia maturate.

In data 21 agosto 1992 il vigile urbano Mauro Sebastianutti, in servizio nel centro di Cortina d'Ampezzo, accerta che il signor Luigi Compagna circola alla guida del ciclomotore sequestrato e lo avverte che non può ancora mettere in circolazione il veicolo.

Con provvedimento del 25 agosto 1992 il Vice Prefetto di Belluno revoca l'ordinanza di affidamento della custodia al proprietario del veicolo e dispone che lo stesso veicolo sia riconsegnato al precedente custode.

Questo provvedimento non viene eseguito perchè il signor Luigi Compagna è, nel frattempo partito da Cortina d'Ampezzo.

Nel comportamento del signor Luigi Compagna si ravvisano gli estremi del delitto previsto e punito dall'articolo 334 comma 2, codice penale, perchè l'utilizzazione del veicolo in costanza del vincolo del sequestro, che non può avere durata inferiore ad un mese (articolo 3, comma 2, legge 11 gennaio 1992 n. 86), costituisce sottrazione di cosa sottoposta a sequestro dell'autorità amministrativa.

Poichè il signor Luigi Compagna, come risulta da informazioni assunte attraverso gli organi di Polizia di Stato (f. 8) è senatore della Repubblica, chiedo alla Signoria Vostra autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 344 del codice di procedura penale.

Allego copia integrale del fascicolo.

Con osservanza.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. A. LAMONICA)